

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE
SARDEGNA C.A.T.**

**“APPALTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ARREDI
SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@”**

**RIPARTITO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI - CUP B57D17000160003- CODICE UNICO DI
INTERVENTO CUI F80004870921201900015**

1° LOTTO: FORNITURA ARREDI CIG. N. 77859977FA

2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N.7786042D1B

DISCIPLINARE

I - ELABORATI PROGETTUALI

Il Bando di gara, il disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e lo schema di contratto so no scaricabili gratuitamente dal sito: www.sardegnaecat.it

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome).

II SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare all'appalto i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50\2016, modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017, singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei o che intendono riunirsi, nonché ulteriori categorie di operatori\prestatori di servizi, non contemplate nel citato articolo, che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso dei requisiti sottoindicati

III CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE E LORO VERIFICA

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

- a. Requisiti di ordine generale:** Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici. Il possesso dei requisiti di ordine generale, sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara, dovrà inoltre essere compilato in ogni sua parte il modello di DGUE secondo le indicazioni date nel presente disciplinare. Tali requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore economico associato/consorzio. *Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo: "1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o*

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC) d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia." N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC. Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, "tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)." L'operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”). Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

b. Requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) con oggetto sociale che preveda lo svolgimento dei servizi educativi. Pertanto, se trattasi di cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. In caso di operatori economici legittimati a svolgere questo tipo di attività non iscritti alla Camera di Commercio è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, a pena di responsabilità, del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo e statuto
2. Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e, se cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A, mentre per il Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo Albo Regionale – sezione B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.

I Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate.

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

1. aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari (2016\2017\2018), approvati alla data del termine di presentazione delle offerte, una cifra d'affari complessiva d'impresa non inferiore ad **€ 500.000,00 per il 1° Lotto e ad € 150.000,00 per il 2° Lotto**;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento.
2. Essere in possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari, rilasciate in data successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso di almeno una referenza bancaria.

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

d. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

1. Di aver complessivamente eseguito con buon esito nell'ultimo triennio 2016\2017\2018 un fatturato di almeno **ad € 240.000,00 per il 1° Lotto e ad € 80.000,00 per il 2° Lotto** nel settore di attività oggetto del presente appalto

IV RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Si rinvia all'articolo 48 del D. Lgs 50/2016. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura: - la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Si precisa, inoltre, che: - nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. - il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; - tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa). Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio

V AVVALIMENTO

In caso di **avvalimento** di uno o più requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa si applica l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VI MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111;

VII SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

VIII MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Le ditte interessate alla partecipazione alla gara, dovranno presentare la propria migliore offerta per l'espletamento della fornitura in oggetto direttamente attraverso il sistema SardegnaCat entro i termini indicati nel bando e nel sistema e nel rispetto della modulistica predisposta dall'amministrazione appaltante come sotto elencata:

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Istanza di ammissione alla gara per: “FORNITURA E INSTALLAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@” RIPARTITA IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI “ CUP B57D17000160003 – CUI F80004870921201900015

1° LOTTO: FORNITURA ARREDI CIG. N.77859977FA

2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N7786042D1B

L'istanza (modello 1):

- può essere utilizzato per entrambi i lotti o solo per il lotto di interesse;
- deve contenere gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente – compreso il numero di partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante della Ditta. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore della Ditta va allegata la relativa procura.
- deve essere firmata digitalmente con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 a pena di esclusione dalla gara;

a. Documento di gara unico europeo (DGUE)

di cui all'Allegato al presente Disciplinare (modello 2), che potrà essere utilizzato per entrambi i lotti o solo per il lotto di interesse, nel quale viene dichiarata l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii, la capacità economica finanziaria e il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite firma elettronica digitale. In caso di raggruppamento da costituirsi il DGUE dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO” dovranno essere indicati e riportati: 1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale; 2. soci e direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo; 3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice; 4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 5. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC. Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, “tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.”

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Decreto Leg.vo n. 50\2016 e ss.mm.ii..

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

b. Cauzione provvisoria

a favore del Comune di Assemini (CA), prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara d'appalto e della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stabilita nella misura del 2% dell'importo di € 7.868,85 per il lotto n. 1, e dell'importo di € 2.452,46 per il lotto n. 2

Ai sensi del comma 7 dell'art 93 del D.Lgs n. 50/2016 che recita testualmente: "l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo presentata a titolo di cauzione è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente."

Per poter fruire del beneficio l'impresa dovrà accludere alla documentazione di gara apposita certificazione firmata dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio allegando copia della certificazione stessa e di un documento di identità valido del sottoscrittore (art.93 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.). La mancanza o l'irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre:

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs n.50/2016, non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendi Consorzio;
- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), g), D.Lgs 50/2016, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 128 D.P.R. 207/2010;

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs. 50\2016 e ss.mm.ii., per poter beneficiare della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale nell'ipotesi di associazione di tipo verticale le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.

La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione comunale, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta, la sua validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto fideiubente a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.to Leg.vo n. 50\2016.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.to Leg.vo n. 50\2016.

"La polizza fidejussoria deve essere estesa oltre la fase di conclusione della fornitura, fino a ricomprendere il periodo totale di estensione della garanzia e la durata massima del Piano di manutenzione ordinaria offerti in sede di gara (cfr. Capitolato d'appalto, articoli 16 e 17)

- c. Lotto 1: **Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio** di € 35,00 "a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n. 157 del 17\02\2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 ;

Lotto 2: Nessuna ricevuta di pagamento

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi on-line al servizio di Riscossione raggiungibile dalla home page sul sito web dell'autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione "contributi in sede di gara" oppure sezione "servizi" – <http://contributi.avcp.it>. Collegarsi, quindi, al servizio con le *credenziali* e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite esclusivamente, a pena di esclusione, due modalità di pagamento della contribuzione:

1. Online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
2. Presso la rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con modello rilasciato dal portale dell'AVCP "servizio riscossione".

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT7700103003200000004806788), (BIC PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata corresponsione del contributo determinerà l'esclusione dalla gara

- d. **Idonee referenze bancarie** certificate da almeno due istituti bancarie così come prescritte nel paragrafo "requisiti di capacità economica e finanziaria"

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

- e. **Patto di integrità**, di cui alla Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 17. Le dichiarazioni relative al Patto di integrità dovranno essere firmate digitalmente:
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 - dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
 - dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
- f. **PASSOE** di cui all’art.2, comma 3. lett.b2, delibera n°111 del 20.12.2012 dell’AVCP ai fini della verifica online del possesso dei requisiti di partecipazione specifico per ogni specifico lotto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi della delibera attuativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore economico <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della procedura per la quale partecipa. Il sistema rilascia un codice “PassOE” da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa”. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per la verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si ricorda che tali adempimenti relativamente al PassOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all’impresa ausiliaria.

La mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti, dalla lettera a. alla lettera e., costituirà causa di esclusione dalla gara. Relativamente alla documentazione inerente il PASSOE indicata al punto g), la Stazione appaltante assegnerà all’operatore economico un termine entro il quale adempiere.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta partecipante dovrà indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta, dovrà essere realizzata nel rispetto dei dati inseriti dalla stazione appaltante nel sistema SardegnaCat .

La mancanza della proposta progettuale comporterà l’esclusione dalla gara.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere resa come da fac- simile predisposto dall’Amministrazione, (modelli n°3 e n.4), e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta.

Nell’offerta economica devono essere indicati, oltre al prezzo unitario per singolo articolo fornito, la percentuale complessiva di ribasso e, ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii., i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mancanza dell’offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

IX CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, lettere a), b), f) del D. Lgs n. 50/2016, in favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

La Commissione di gara avrà a disposizione 100 punti, così suddivisi:

ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA): fino a 90 punti

PREZZO (OFFERTA ECONOMICA): fino a 10 punti

A) ELEMENTI QUALITATIVI: punteggio massimo attribuibile punti 90

La Commissione di gara procederà ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 7 giudizi predeterminati, riportati nella tabella sottostante.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/6 = 0
Molto inadeguato	1/6 = 0,166
Insufficiente	2/6 = 0,333
Sufficiente	3/6 = 0,50
Discreto	4/6 = 0,666
Buono	5/6 = 0,833
Ottimo	6/6 = 1

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6), come da tabella su riportata, ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. 2/6+2/6+3/6) = 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: 7:6= 1,166 diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0.388 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 5 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 1,944).

La valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta dovrà essere compiuta sui seguenti criteri:

Criteria	Punteggio massimo attribuibile al criterio	Indicatori	Punteggio
1) Estetica e design	Punti 8	Estetica delle forme e dei colori	0-3
		Comodità e confortevolezza	0-2
		Integrazione spaziale e volumetrica con l'ambiente di riferimento	0-3
2) Facilità di utilizzo, pulizia, manutenzione	Punti 8	Semplicità ed immediatezza funzionale	0-3
		Facilità di pulizia	0-3
		Facilità di manutenzione	0-2
3) Maneggevolezza	Punti 6	Capacità dei beni offerti di essere facilmente e proficuamente impilati e/o stipati e/o ridotti nell'ingombro	0-2

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

		Capacità degli arredi e delle attrezzature di essere facilmente spostate, aggregate e disaggregate per rispondere ai diversi layout	0-4
4) Multifunzionalità	Punti 10	Multisensoriale o multiuso/multifunzioni	0-4
		Utilizzabilità degli arredi per attività sia di gruppo che individuali	0-3
		Utilizzabilità degli arredi per attività sia formali che informali	0-3
5) Confort acustico	Punti 5	Qualità delle tecnologie e dei materiali utilizzati con riferimento al confort acustico	0-5
6) Capacità di creare senso di appartenenza	Punti 8	Qualità degli arredi e delle attrezzature di essere personalizzabili	0-4
		Qualità dei prodotti di creare accoglienza e/o di essere stimolanti	0-4
7) Durabilità	Punti 5	Qualità dei prodotti in termini di sostenibilità economica ed ambientale durante tutto il ciclo di vita	0-5
8) Applicazione dei CAM	Punti 10	Possesso di specifiche caratteristiche, rientranti nei CAM richiamati all'articolo 6 del Capitolato d'appalto	0-10
9) Estensione della garanzia	Punti 10	Maggiore estensione della garanzia, rispetto alla garanzia minima imposta dal capitolato	0-10
10) Raccolta, riutilizzo e smaltimento dei beni dismessi	Punti 10	Chiarezza, completezza e concreta realizzabilità del Piano di Raccolta, riutilizzo e smaltimento dei beni dismessi	0-10
11) Piano di manutenzione ordinaria fino a 10 anni	Punti 10	Chiarezza e completezza del Piano di manutenzione ordinaria. Congruenza con le indicazioni del capitolato d'appalto	0-3
		Maggiore estensione della durata del Piano, espresso in anni	0-7

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di Gara, a fronte della presentazione di documenti, in parte **obbligatori**, la cui omessa presentazione comporta l'esclusione dalla gara, e in parte **facoltativi**, ovvero presentati dal concorrente solo se interessato ad avere attribuzione di punteggio.

OFFERTE ANOMALE

In applicazione degli artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTI OBBLIGATORI:

1) una scheda descrittiva per ogni prodotto offerto, contenente:

- codice identificativo del prodotto, come indicato negli articoli
- immagine ben delineata dell'articolo offerto;
- elenco dei materiali di costruzione;
- misure effettive;
- caratteristiche costruttive quali, per es., forma, componenti interni/esterni, spessori, tipo di incastri, arrotondamenti dei bordi, collegamenti, tipo di alimentazione;

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

- caratteristiche funzionali
- (PER IL LOTTO 1 – ARREDI): Prove UNI richieste nell'articolo 7 del capitolato (potranno essere allegati i certificati o una dichiarazione sostitutiva con specifica di: numero prova; note in caso di non coincidenza dei codici prodotto con i codici riportati sulla prova; laboratorio rilasciante; data del rilascio o data di consegna del modello a laboratorio terzo, in caso di prova in corso. Qualora le prove siano in corso, sarà necessario indicare la data di consegna dei modelli ai laboratori certificatori; pertanto tale data dovrà essere antecedente alla scadenza del bando di gara)
- (PER IL LOTTO 2 – ATTREZZATURE): marchi di certificazione e prove di conformità richieste nell'articolo 8 del Capitolato d'appalto (potranno essere allegati i certificati o una dichiarazione sostitutiva) con specifiche di: numero prova; note in caso di non coincidenza dei codici prodotto con i codici riportati sulla prova; laboratorio rilasciante; data del rilascio o data di consegna del modello a laboratorio terzo, in caso di prova in corso. Qualora le prove siano in corso, sarà necessario indicare la data di consegna dei modelli ai laboratori certificatori; pertanto tale data dovrà essere antecedente alla scadenza del bando di gara)

2) un documento intestato come "SPECIFICHE TECNICHE CAM", contenente la documentazione probante la rispondenza dei prodotti offerti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 22.02.2011, paragrafi 3.2 e 3.4.1, e al DM 13.12.2013, paragrafi 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3; per "documentazione probante" si intende la documentazione accreditata per ciascun criterio minimo ambientale nei richiamati paragrafi dei citati Decreti Ministeriali, alla voce "Verifica";

DOCUMENTI FACOLTATIVI:

- 1) una rappresentazione in 3D delle installazioni, utile a rappresentare il risultato atteso al termine dell'intervento;
- 2) specificamente per il "Lotto 1 – Arredi", un documento contenente la tabella dei colori offerti, per le strutture, i piani, le ante, i rivestimenti, le sedute;
- 3) il documento di estensione della garanzia minima
- 4) il Piano di raccolta, riuso e smaltimento dei beni dismessi, redatto ai sensi dell'articolo 19 del capitolato d'appalto, corredato delle convenzioni con i beneficiari per le azioni di ricollocazione dei beni dismessi
- 5) il Piano di manutenzione ordinaria, redatto ai sensi dell'articolo 17 del capitolato

Tutti i documenti, compresi certificati e rapporti di prova, dovranno essere forniti in italiano. Se presentati in lingua straniera, il concorrente dovrà obbligatoriamente allegarvi una traduzione giurata in lingua italiana.

Non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le Ditte che avranno riportato meno di **50** punti come somma dei punteggi acquisiti per i criteri di valutazione relativi agli elementi qualitativi.

B) PREZZO: punteggio massimo attribuibile punti 10

L'offerta economica, da redigersi con le modalità previste dal presente disciplinare nei modelli 3 e 4, dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso. Il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

dove:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente;

P_i = Prezzo più basso

C = punteggio massimo (10 punti)

P_o = prezzo offerto dalle Concorrenti

Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Amministrazione procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

I prezzi di cui all'aggiudicazione rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

Gli impegni assunti con l'offerta tecnica costituiscono obbligazioni contrattuali.

X COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more dell'attivazione dell'albo nazionale dei Commissari di gara presso l'ANAC, di cui all'art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, la stazione appaltante nominerà una Commissione giudicatrice, composta da tre componenti da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso Amministrazioni comunali, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

XI INFORMAZIONI GENERALI – AVVERTENZE - ESCLUSIONI

L'offerta deve essere completa e unica. Pertanto, saranno escluse offerte parziali, condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o con riferimento ad altro appalto.

Le autocertificazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua italiana ovvero corredati di traduzione giurata.

*Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla in qualunque momento sia lo stato di avanzamento della stessa, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e dell'obbligo di motivare l'eventuale decisione assunta senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

In caso di fallimento dell'originario appaltatore, di risoluzione o di revoca del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

In caso di fallimento del secondo classificato o risoluzione del contratto, è facoltà, altresì, dell'Amministrazione interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economicamente offerte in sede di gara.

E' esclusa la competenza arbitrale, per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cagliari.

Il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679\2016, i dati forniti dalle imprese al Comune di Assemini saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di gara; ai concorrenti che partecipino alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.n.241\1990, altri soggetti della Pubblica Amministrazione, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione Comunale appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni previste a pena di esclusione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida e congrua anche sotto il profilo tecnico. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.94 comma 2 del D.to Lgs n. 50\2016 qualora abbia accertato che l'offerente non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30 comma 3 del D.to Lgs n. 50\2016.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dal bando di gara si rinvia al capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale che speciale riguardante l'appalto dei servizi e al codice civile.

Si informa che di qualsiasi eventuale variazione, rettifica, integrazione in merito alla presente gara sarà data comunicazione sul sito www.sardegnaecat.it

Assemini, lì 19 febbraio 2019

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali
(Dott.ssa Valentina Melis)

Documento firmato digitalmente